



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 163 LEGISLATURA N. IX

delibera
242

DE/ES/AFP 0 NC Oggetto: Criteri e modalità per l'istituzione, l'autorizzazione e la gestione delle Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile, ai sensi dell'articolo 33, della L.R. 7/95.
Prot. Segr. 285 Revoca della DGR n. 948 del 27/06/2012

Lunedì 25 febbraio 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - PAOLO EUSEBI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore, Paolo Eusebi. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri e modalità per l'istituzione, l'autorizzazione e la gestione delle Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile, ai sensi dell'articolo 33, della L.R. 7/95. Revoca della DGR n. 948 del 27/06/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca – PF Attività Ittiche e faunistico-venatorie, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione ;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di stabilire, così come indicato dal comma 6, dell'art. 33, della L.R. 7/95, i criteri e le modalità, per l'istituzione, l'autorizzazione e gestione delle ZAC (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile) indicati nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- tali disposizioni si applicano a tutte le istanze presentate successivamente alla data di approvazione del presente atto;
- per l'anno 2013 i termini di scadenza per la presentazione delle domande di istituzione delle ZAC sono di:
 - o 5 giorni prima della loro istituzione per le ZAC temporanee;
 - o entro il 30 aprile per le ZAC permanenti.
- sono fatte salve tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente e in corso di validità;
- revocare la DGR n. 948 del 27/06/2012.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

MOTIVAZIONE

La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" all'art. 33 prevede che la Giunta regionale stabilisca con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile (ZAC).

Con DGR n 948 del 27/06/2012 la Regione Marche ha approvato i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC.

L'Assemblea legislativa, nella seduta del 19 dicembre 2012 n. 102, ha impegnato la Giunta regionale ad operare affinché la DGR n. 948 del 27/06/2012 venga modificata nella parte riferita alle ZAC di tipo C e più in particolare che qualora tali ZAC siano recintate e senza abbattimento della fauna, la distanza da parchi e riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, venga ridotta da metri 300 a metri 100.

A tal proposito si sottolinea che, rispetto alle nuove disposizioni approvate con DGR n 948 del 27/06/2012, era emersa comunque la necessità di perfezionare alcuni aspetti riguardanti la procedura di autorizzazione nonché di sottolineare ulteriormente le caratteristiche delle differenti tipologie delle Zone addestramento cani e più specificatamente della durata delle autorizzazioni, della documentazione necessaria per lo svolgimento di gare e prove cinofile temporanee e le distanze da altri istituti faunistici previsti nella pianificazione provinciale.

Si evidenzia inoltre che la richiesta formulata dall'Assemblea legislativa viene soddisfatta dalla nuova riorganizzazione proposta con le modifiche introdotte sulle tipologie di ZAC dove la fattispecie si realizza piuttosto che nelle ZAC di tipo C, le uniche che prevedono la facoltà di sparo, in una delle ZAC di tipo A, B, D o E che si distinguono in quanto senza sparo e possono essere costituite anche a ridosso di altri istituti o aree come meglio sopra elencate ancor più se provviste di adeguata recinzione.

Si ritiene inoltre necessario, considerata la massima e capillare diffusione che sarà data al presente atto, di contribuire ulteriormente alla chiarezza ed alla linearità della procedura revocando la precedente DGR n. 948 del 27/06/2012 e sostituirla con il presente documento.

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato, infine, che la presentazione delle nuove domande di istituzione delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile dovranno attenersi alle presenti disposizioni si ritiene, per l'anno corrente, di posticipare la data di scadenza della presentazione delle domande per le ZAC permanenti dal 31 marzo al 30 aprile mentre per quelle temporanee di ridurre il periodo antecedente l'istituzione da 15 giorni a 5 giorni.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta:

- di stabilire, così come indicato dal comma 6, dell'art. 33, della L.R. 7/95, i criteri e le modalità, per l'istituzione, l'autorizzazione e gestione delle ZAC (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile) indicati nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- tali disposizioni si applicano a tutte le istanze presentate successivamente alla data di approvazione del presente atto;
- per l'anno 2013 i termini di scadenza per la presentazione delle domande di istituzione delle ZAC sono di:
 - o 5 giorni prima della loro istituzione per le ZAC temporanee;
 - o entro il 30 aprile per le ZAC permanenti.
- sono fatte salve tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente e in corso di validità;
- revocare la DGR n. 948 del 27/06/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Urbano Meconi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE
E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Criteri e modalità per l'istituzione, l'autorizzazione e la gestione delle Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile, ai sensi dell'articolo 33, della L.R. 7/95.

Principi generali

1. I criteri e le modalità di seguito riportate, formulate nel rispetto delle normative nazionali (L. 157/92) e regionali (L.R. 7/95), hanno come finalità l'obiettivo di favorire l'allenamento e l'addestramento di cani nonché di promuovere e sviluppare l'attività cinofila anche attraverso gare, prove e manifestazioni ad esse connesse.
2. Le finalità descritte al precedente capoverso devono essere raggiunte assicurando la tutela della fauna selvatica e la salvaguardia delle colture agricole o delle opere impiantate su terreni coltivati, nonché il rispetto della vocazionalità del territorio e della finalità degli istituti faunistici esistenti.

Tipologia, ubicazione e modalità di gestione

Le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile (in seguito ZAC) si distinguono in temporanee e permanenti:

- le ZAC temporanee possono essere istituite nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 agosto di ogni anno e non sono computate nelle percentuali di superficie stabilite dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale (in seguito PFVP).
- le ZAC permanenti sono definite tali in quanto autorizzate nel rispetto delle percentuali di superficie stabilite dal PFVP per un periodo superiore a quello indicato per le ZAC temporanee.

Le ZAC permanenti hanno validità permanente ovvero correlata alla data di scadenza richiesta e comunque indicata negli atti d'assenso dei proprietario/i o conduttore/i dei fondi.

Le ZAC si distinguono inoltre nelle seguenti tipologie:

ZAC di tipo "A"

1. Le zone di tipo "A" hanno carattere temporaneo, senza limite massimo di estensione territoriale, con divieto di sparo.
2. Le ZAC di tipo "A", possono essere autorizzate, oltre che in territorio di caccia programmata, previa intesa con gli Enti gestori, anche nelle aree demaniali. Possono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

essere altresì autorizzate nelle zone di ripopolamento e cattura (in seguito ZRC) e nelle aree protette di cui alle L. 394/91 e L.r. 15/94, d'intesa con il soggetto gestore (l'Ambito Territoriale di Caccia per le ZRC), esclusivamente per lo svolgimento di prove cinofile con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, purché non si arrechi danno alle colture agricole e non vengano effettuate immissioni di fauna.

ZAC di tipo "B"

1. Le ZAC di tipo "B", di estensione fino a 3000 ha, hanno carattere permanente, salvo revoca o rinuncia, con divieto di sparo.
2. Le ZAC di tipo "B", istituite in territorio di caccia programmata, non possono essere ubicate ad una distanza inferiore a m. 100 da aree protette di cui alle L. 394/91 e L.r. 15/94, aree demaniali, istituti faunistici e altre ZAC precedentemente autorizzate in territorio soggetto a caccia programmata.
3. Le ZAC di tipo "B", possono essere autorizzate, oltre che in territorio di caccia programmata, previa intesa con gli Enti gestori, anche nelle aree demaniali.

ZAC di tipo "C"

1. Le ZAC di tipo "C", istituite in territorio di caccia programmata, hanno un'estensione di superficie da 3 a 50 ha ad eccezione delle ZAC istituite nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (in seguito AATV), hanno carattere permanente o temporaneo con facoltà di sparo esclusivamente su fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
2. Tali zone, per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile su ungulati e lepri, devono essere recintate con rete metallica non inferiore a m. 1,5 ed adeguatamente interrata in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno.
3. Le ZAC di tipo "C", istituite in territorio di caccia programmata, devono rispettare le seguenti distanze:
 - m. 300 dalle aree protette di cui alle L. 394/91 e L.r. 15/94, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale;
 - dalle Aziende Faunistico-Venatorie (in seguito AFV), AATV e altre ZAC precedentemente autorizzate in territorio soggetto a caccia programmata:
 - m. 150 se le ZAC di tipo "C" da istituire hanno carattere permanente;
 - m. 50 se le ZAC di tipo "C" da istituire hanno carattere temporaneo.

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. I titolari delle autorizzazioni delle ZAC di tipo "C" devono assicurare l'osservanza delle seguenti norme:
- E' consentito, esclusivamente, lo sparo su fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;
 - E' consentito l'utilizzo della ZAC con facoltà di sparo tutti i giorni ad eccezione del martedì e del venerdì; in questi ultimi è possibile l'utilizzo della ZAC esclusivamente con divieto di sparo;
 - Per accedere alla ZAC gli interessati dovranno essere muniti di porto d'armi per uso di caccia e relativa polizza di assicurazione. Il fucile dovrà essere scarico e riposto nell'apposita custodia prima e dopo l'accesso alla ZAC;
 - La selvaggina non uccisa e uscita dalla ZAC non può essere ribattuta mentre deve essere recuperata quella ferita entro m. 50 dal perimetro della ZAC anche con l'ausilio del cane;
5. L'attività con sparo è assoggettata al rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalla L.r. 7/95.

ZAC di tipo "D"

1. Le ZAC di tipo "D", su tane artificiali, hanno carattere permanente o temporaneo e riguardano esclusivamente l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare su fauna allevata e certificata, per cani da tana con divieto di sparo.
2. Tali zone, di estensione non superiore a 1 ha, devono essere recintate con rete metallica adeguatamente interrata e attrezzata in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno.

ZAC di tipo "E"

1. Le ZAC di tipo "E", di estensione non superiore a 100 ha, hanno carattere permanente o temporaneo e sono istituite per l'allenamento, l'addestramento le prove e le gare su unghiate e lepri di allevamento con divieto di sparo.
2. Tali zone devono essere recintate con rete metallica non inferiore a m. 1,5 ed adeguatamente interrata in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno.

Svolgimento di Prove e Gare cinofile

1. L'istituzione di una ZAC determina l'autorizzazione a tutte le attività in essa consentite ivi comprese le prove e le gare cinofile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Non è consentito durante lo svolgimento delle prove o delle gare sconfinare al di fuori della zona tabellata per ribattere la selvaggina mentre quella ferita deve essere recuperata entro m. 50 dal perimetro della ZAC anche con l'ausilio del cane.
3. Nel caso di gare o prove cinofile di interesse nazionale e internazionale le Province possono prevedere specifiche e circostanziate deroghe ai limiti previsti con i presenti criteri e modalità.

Perimetrazione

1. Tutte le ZAC devono essere delimitate da apposite tabelle realizzate secondo le caratteristiche previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 315 del 05 febbraio 1996 ed apposte ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che ogni tabella sia visibile dalle due contigue. Qualora il perimetro della ZAC coincida con il perimetro di istituti faunistici, aree demaniali, o altri territori già tabellati, non è dovuta la tabellazione della ZAC.

Accesso alle ZAC

1. L'accesso alle ZAC è consentito a chiunque alle medesime condizioni e nel rispetto delle modalità fissate dal titolare dell'autorizzazione nel proprio regolamento di gestione.
2. Al fine di gestire più adeguatamente la ZAC, i titolari delle autorizzazioni possono regolamentarne l'accesso con l'istituzione di appositi tesserini personali.
3. Gli accessi alle ZAC devono essere regolamentati dal titolare dell'autorizzazione avendo cura che i cani in attesa del proprio turno vengano rigorosamente custoditi al guinzaglio e tenuti ai margini della ZAC.

Danni causati all'interno delle ZAC

1. I danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli in cui si svolge l'attività di allenamento e addestramento o durante le prove o gare cinofile, sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione.

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Immissione di fauna

1. Nelle ZAC può essere immessa fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, ad esclusione degli ungulati che possono essere immessi solo nelle ZAC recintate di tipo "C" e di tipo "E", per la quale deve essere dimostrata la regolarità della provenienza attraverso una nota di consegna o idonea fattura.
2. Tutta la selvaggina utilizzata deve essere regolarmente certificata come idonea sotto il profilo sanitario e provvista di contrassegno di marcatura numerato.
3. La selvaggina immessa per l'addestramento e per eventuali gare cinofile una volta uscita dalla ZAC deve considerarsi patrimonio indisponibile dello Stato.
4. Nelle ZAC istituite nelle AFV è fatto divieto di immissione di fauna di allevamento dopo il 31 agosto di ogni anno.

Aziende Faunistico-Venatorie ed Agri-Turistico-Venatorie

1. Nelle AFV possono essere istituite tutte le tipologie di ZAC nel rispetto dei presenti criteri e modalità.
2. Nelle AATV possono essere istituite tutte le tipologie di ZAC nel rispetto dei presenti criteri e modalità; le ZAC di tipo "C" possono essere istituite su tutto o parte il territorio dell'azienda.
3. La superficie delle ZAC istituite nelle AFV e AATV non è computata nelle percentuali di superficie stabilite dal PFVP.

Modalità di presentazione della domanda per l'istituzione di una ZAC

1. Possono presentare alla Provincia domanda di autorizzazione per la gestione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile, gli Ambiti Territoriali di Caccia (in seguito ATC), le associazioni venatorie riconosciute, le associazioni cinofile e le associazioni professionali degli addestratori cinofili, gli imprenditori agricoli singoli o associati, nonché i titolari di AFV e AATV.
2. La domanda, redatta esclusivamente sul modello predisposto dalla Provincia, deve essere presentata:
 - per le ZAC a carattere permanente dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno;
 - per le ZAC a carattere temporaneo 15 gg prima della loro istituzione.
3. La domanda per l'istituzione di una nuova ZAC deve essere corredata dai seguenti documenti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) consenso scritto dell/i proprietario/i o dell/i conduttore/i dei terreni interessati o dell'Autorità competente (l'ATC per quanto riguarda le ZRC) unitamente ad apposita autocertificazione attestante la proprietà o la conduzione del terreno. Tale consenso non necessita per le domande presentate dai titolari di AFV e AATV;
 - b) firma e copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del richiedente e del responsabile della ZAC;
 - c) una planimetria in scala 1:25.000 o comunque in scala adeguata indicante il perimetro e l'area della ZAC;
 - d) relazione tecnica (ubicazione, morfologia del territorio, uso del suolo);
 - e) regolamento di gestione (tempi e modalità di utilizzo).
4. Per il rinnovo delle ZAC la domanda di cui al punto 2. è corredata unicamente dagli allegati di cui al punto 3. lett. b) qualora il richiedente dichiara, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che non si sono verificate modificazioni nello stato di fatto della ZAC precedentemente autorizzata. Sono accertati d'ufficio dalla Provincia i requisiti attestati nei documenti nonché la validità dei consensi scritti di cui al punto 3. lett. a).
 5. Le domande per le modifiche che comportino l'ampliamento della superficie di ZAC esistenti devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente punto 3. solo per le porzioni di territorio oggetto di ampliamento.
 6. Per le ZAC di nuova istituzione con carattere temporaneo il cui utilizzo è pari o inferiore a 3 (tre) giorni consecutivi non sono richiesti gli allegati di cui al precedente punto 3. lett. a);
 7. Le ZAC non rinnovate oltre gli ultimi due anni sono considerate di nuova istituzione.

Revoca dell'autorizzazione

1. La Provincia accertata l'inosservanza delle presenti direttive, nonché di quanto disposto nel proprio atto autorizzativo, applicano, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, la revoca dell'autorizzazione.

Disposizioni finali

1. Non è consentito l'addestramento, l'allenamento dei cani, le prove e le gare cinofile con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve.
2. All'interno delle ZAC è fatto divieto dell'uso di qualsiasi richiamo.
3. Nelle ZAC permanenti è vietato l'esercizio venatorio.
4. Per quanto non previsto dai seguenti criteri e modalità si applicano le norme vigenti di riferimento.